



***Tecnologie informatiche e telematiche a supporto dell'autonomia,
della partecipazione e della integrazione dei diversabili***

Casoli, 31 marzo 2007

LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, n. 29

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione
BURA n° 82 dell'8 settembre 2006**

**Art. 20
Misure di sostegno sociale**

1. Il comma 2 dell'art. 204 (Contributi per modifica strumenti di guida e autoveicolo privato per portatori di handicap) della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) è sostituito nei seguenti termini:
 - "2. L'erogazione del contributo regionale è disposta, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce, in un'unica soluzione dalla Direzione Sanità, a seguito di specifica richiesta da parte delle Aziende USL, tenute all'istruttoria delle domande degli interessati, e previa apposita rendicontazione, corredata di opportuna documentazione attestante la spesa sostenuta, presentata dal soggetto beneficiario del contributo".
2. Al fine di consentire il completamento dell'erogazione dei contributi già disposti in conto anno 2005, la Direzione Sanità è autorizzata all'utilizzo delle risorse iscritte, per l'esercizio finanziario 2006, sul Cap. 81623 - U.P.B. 13.01.007 denominato: Contributo spesa per modifica strumenti di guida ai titolari di patente guida "a", "b" e "c" speciali - L. 5.2.1992, n. 104, art. 27.
3. Per le finalità del comma 2 dell'art. 204 della L.R. 8.2.2005, n. 6 il Cap. 81623 - U.P.B. 13.01.007, è incrementato per l'anno 2006 di € 100.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, valutati in € 125.000,00 si provvede mediante quota parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 81623 - U.P.B. 13.01.007 denominato: Contributo spesa per modifica strumenti di guida ai titolari di patente guida "a", "b" e "c" speciali - L. 5.2.1992, n. 104, art. 27.
5. Nell'ambito di una sperimentazione tesa a definire progetti di così detta "Vita indipendente":
 - a) La Regione Abruzzo, per il tramite delle ASL, eroga contributi in favore dei portatori di grave disabilità motoria e psichica, qualora ricorrano condizioni di estrema gravità dell'handicap, attestate mediante certificazione del medico specialista della ASL di appartenenza. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi dell'invecchiamento.
 - b) I contributi sono finalizzati al rimborso di spese derivanti da:
 - acquisto o noleggio di ausili informatici ad alto contenuto innovativo, ivi compresi sistemi applicativi specifici, non inclusi negli elenchi del nomenclatore tariffario di cui all'art. 34 della Legge 104/1992 o agli stessi riconducibili ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.M. 27 agosto 1999, n. 332 indispensabili per consentire una vita di relazione;
 - pagamento di canoni fissi per l'accesso alla rete informatica.
 - c) La Regione, per le finalità di cui al comma 6, promuove e sostiene l'attivazione di progetti innovativi finalizzati alla realizzazione di modalità di "vita indipendente" in favore di persone con grave disabilità motoria.
 - d) La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, sono demandati alla Direzione Sanità.
 - e) I contributi sono concessi, per singolo avente diritto, sino all'importo massimo di € 3.000,00 (tremila). La concessione di contributi sino alla concorrenza dell'importo massimo, determina l'impossibilità di presentare analoga domanda nel corso del triennio successivo.
 - f) Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma, valutati per l'anno 2006 in € 50.000,00 (cinquantamila), si provvede mediante lo stanziamento di pari importo iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 12.01.004 sul capitolo 81590 di nuova istituzione denominato: Contributi a sostegno dei portatori di grave disabilità motoria.
 - g) Il riparto dei fondi alle singole ASL, in sede di prima applicazione della presente legge, è effettuato con riferimento alla popolazione residente. I successivi riparti sono effettuati su base proporzionale delle richieste ammesse a contributo nel corso dell'anno precedente.
 - h) Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.